

**Il Ministero dello Sviluppo Economico**, con Decreto 18 dicembre 2020, ha approvato le **Modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori**.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, il decreto definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all'utilizzo dei fondi disponibili.

L'intervento agevolativo previsto è gestito dal Ministero, che può avvalersi dell'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia**.

**Con Decreto direttoriale 3 agosto 2021, sono stati approvati i termini e le modalità di presentazione delle domande.**

### **Beneficiari**

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le imprese di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento di esenzione, non quotate e che non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione, fatto salvo quanto in proposito previsto dall'art. 22 del regolamento di esenzione. Alla data di presentazione della domanda le predette imprese devono:

- a) risultare iscritte e «attive» nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di cinque anni. Il medesimo requisito deve essere altresì rispettato alla data di concessione dell'aiuto;
- b) svolgere in Italia una o più delle attività economiche elencate di seguito;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione;
- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- e) non avere ancora distribuito utili.

Possono altresì accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, non erano imprese in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla lettera c).

Al fine dell'accesso all'agevolazione di cui al decreto, i soggetti di cui sopra devono svolgere almeno una delle seguenti attività, come risultante dal codice «prevalente» di attività comunicato al Registro delle imprese:

- *13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili*
- *13.20.00 Tessitura*
- *13.30.00 Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari*
- *13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia*
- *13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento*
- *13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca*
- *13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette*
- *13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti*
- *13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)*
- *13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili*
- *13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali*
- *13.99.10 Fabbricazione di ricami*
- *13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti*

- 13.99.90 *Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi*
- 14.11.00 *Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle*
- 14.12.00 *Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro*
- 14.13.10 *Confezione in serie di abbigliamento esterno*
- 14.13.20 *Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno*
- 14.14.00 *Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima*
- 14.19.00 *Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento*
- 14.19.21 *Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate*
- 14.19.29 *Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari*
- 14.20.00 *Confezione di articoli in pelliccia*
- 14.31.00 *Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia*
- 14.39.00 *Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia*
- 15.11.00 *Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce*
- 15.12.01 *Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione*
- 15.12.09 *Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria*
- 15.20.10 *Fabbricazione di calzature*
- 15.20.20 *Fabbricazione di parti in cuoio per calzature*
- 16.29.11 *Fabbricazione di parti in legno per calzature*
- 16.29.12 *Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili*
- 20.42.00 *Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili*
- 20.59.60 *Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio*
- 32.12.10 *Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi*
- 32.13.01 *Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)*
- 32.13.09 *Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca*
- 32.50.50 *Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni*
- 32.99.20 *Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.*

Possono, altresì, beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano, a condizione che le stesse siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e risultino iscritte nel relativo registro delle imprese; per le predette imprese la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2021 è stato integrato l'elenco delle attività economiche ammissibili alla misura, al fine di comprendere quelle inerenti ai codici ATECO 74.10.10 "Attività di design di moda" e 32.12.20 "Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale".

### **Iniziative ammissibili**

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto i seguenti progetti proposti dai soggetti di cui sopra:

- a) progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
- b) progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo;
- c) progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi;
- d) progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;

e) progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui sopra devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui sopra presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione;
- b) prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
- c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per «data di avvio» si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni;
- d) essere ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'art. 6 del decreto, relative a:

- a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- b) brevetti, programmi informatici e licenze software;
- c) formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto.

È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

- a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui sopra, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- c) godimento di beni di terzi;
- d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

- a) relative a beni usati e a mezzi targati;
- b) relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
- c) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
- d) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
- f) relative a imposte e tasse.

L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

## **Contributi**

Per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziare dall'art. 38 -bis, del decreto-legge n. 34/2020, pari a **euro 5.000.000,00** (cinque milioni) per l'anno 2020, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento, fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Il contributo di cui al decreto è concesso nella misura del **cinquanta per cento** delle spese ammissibili ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 22 del regolamento di esenzione, nella forma di sovvenzione di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo art. 22.

L'agevolazione di cui al decreto è cumulabile con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento di esenzione.

#### **Procedure e termini**

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello**.

**Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 22 settembre 2021 esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia <https://www.invitalia.it>.**